

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI CARE THE PEOPLE
ONLUS TENUTASI IL 9 OTTOBRE 2020**



Nell'anno 2020, il giorno 9, del mese di ottobre alle ore 17.00 (diciassette), in Milano Via Monreale 15, si è riunita l'assemblea dei soci di "Care the People – Onlus". Associazione non lucrativa di utilità sociale" o anche brevemente "Care the People – Onlus", con sede in Milano – Via Monreale 15 – codice fiscale 97333960157, riunitasi oggi, a quest'ora ed in questo luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello Statuto ai sensi della Riforma del Terzo settore, D.lgs 117/2017
2) Varie ed eventuali

Presiede l'Assemblea il Presidente Dr. Falcone Enzo, che chiama a fungere da segretario il Dr. Frosi Alberto, il quale constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 23 settembre 2020, secondo quanto previsto dal vigente Statuto;
- che l'Assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 24, è andata deserta;
- che, per il Consiglio Direttivo, sono presenti Alberto Frosi, Enzo Falcone, Maurizia Brioschi
- che sono presenti in proprio o per delega n. 12 (dodici) dei n 14 (quattordici) soci attualmente iscritti nel libro degli associati: Alberto Frosi, Enzo Falcone, Maurizia Brioschi, Mascaro Rosa, Francesca Morandi (videoconferenza), Maria Rosa Matarrese (videoconferenza), Angelo Parise (delega Maria Rosa Matarrese), Luu Thi Minh Tam, Poletti Eugenia (delega Luu Thi Minh Tam) Lafranconi Cesare (delega Mascaro Rosa), Morichi Michele (videoconferenza), Babbini Rosa (videoconferenza).

1) Adeguamento dello Statuto ai sensi della Riforma del Terzo settore, D.lgs 117/2017

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura del nuovo statuto, inviato in precedenza ai soci e condiviso sullo schermo dei computers, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della discussione viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime approva il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante, e da mandato al consiglio di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

L'assemblea autorizza allo stesso tempo il consiglio direttivo ad apportare allo statuto ogni ulteriore modifica necessaria richiesta dalle autorità per adeguarsi alla riforma, senza dover convocare nuovamente l'assemblea.

2) Varie ed eventuali


Non avendo più nulla da deliberare, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.20 (diciotto e venti).

Il Segretario
Alberto Frosi

Il Presidente
Enzo Falcone

Ufficio delle Entrate

1911



STATUTO DI CARE THE PEOPLE

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", in breve CTS, e successive modifiche un'Associazione avente la seguente denominazione:

"Care the People" – Organizzazione Di Volontariato in breve "CTP" - ODV. Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, "CTP" potrà aggiungere alla denominazione "CARE THE PEOPLE" anche l'espressione "Organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV" ed "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS". Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per CTP le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'Anagrafe Regionale delle ONLUS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101, co.2 del Codice del Terzo settore.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, Via Monreale n15.

Il Consiglio Direttivo con propria delibera potrà istituire sedi secondarie, dipendenze operative e amministrative in altre località sia in Italia che all'estero dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale; tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno la stessa denominazione: "Care the People" seguita dall'indicazione della località della sede secondaria.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ

L'Associazione è apolitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, nazionalità, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale stabilite come nel

successivo art. 5 in conformità alle disposizione contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore.

In particolare si propone:

- il diritto alla salute;
- il diritto all'istruzione;
- la riduzione della povertà;
- la promozione dell'uguaglianza sociale;
- la promozione dell'uguaglianza di genere;
- la salvaguardia dei diritti dell'infanzia.

L'associazione può depositare un proprio Logo presso gli Uffici competenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di Raccolta Fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La suddetta attività può essere fatta anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (comma 2, art. 7 CTS).

ART. 5 - ATTIVITÀ

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via principale e prevalentemente in favore di terzi di più attività di interesse generale consistente in : interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie , prestazioni socio-sanitarie , educazione, istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, cooperazione allo sviluppo, beneficenza, sostegno a distanza di cui alla lettera a) b) c) d) l) n) u) dell'art. 5 del Dlgs.117/2017 :

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (comma a art. 5 del D. Lgs. 117/2017) ;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie (comma b art. 5 del D. Lgs. 117/2017) ;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (comma c art. 5 del D. Lgs. 117/2017) ;




4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (comma d art. 5 del D. Lgs. 117/2017) ;

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (comma l art. 5 del D. Lgs. 117/2017) ;

6) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (comma n art. 5 del D. Lgs. 117/2017) ;

7) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (comma u art. 5 del D. Lgs. 117/2017) ;



A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività specifiche dell'associazione sono:

- la pianificazione, lo sviluppo e la gestione di progetti sanitari. In particolare promuove la salute realizzando strutture sanitarie o supportando strutture già esistenti, reperendo attrezzature, materiali di consumo e tecnologie adeguate, formando operatori sanitari;
- il finanziamento di attività edilizie finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni: scuole, strutture produttive, abitazioni individuali o comunitarie, pozzi e tutte quelle strutture riconducibili a servizi indispensabili a prevenire povertà e malattie;
- attuazione di programmi alimentari per combattere la fame e la malnutrizione nonché di fornire i mezzi adeguati ove possibile alla popolazione per procurarsi il cibo senza dover dipendere dagli aiuti alimentari;
- attività di formazione e assistenza professionale mirate a favorire la resilienza delle popolazioni nei paesi a basso reddito, per favorire il rientro di migranti nelle comunità d'origine o l'inclusione nelle comunità di residenza;
- attività di sostegno e supporto allo studio per evitare la dispersione scolastica e l'utilizzo di sostanze o l'insorgere di condizioni atte a favorirne l'uso, e il disagio giovanile;
- concessione di borse di studio;
- creazioni di centri di ascolto dove le persone in difficoltà possono incontrare dei volontari preparati per ascoltarle e accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai propri problemi;
- creazioni di centri di aggregazione per il coinvolgimento attivo di persone con difficoltà e l'offerta di opportunità di impiego e utilizzo del tempo libero, a valenza culturale, formativa e socializzante;
- creazione di case famiglia ;



Allegato A al Verbale di Assemblea Straordinaria degli Associati del 09 ottobre 2020

- l'associazione potrà sostenere, "progetti associati" intendendo come tali quelli promossi da altre associazioni o gruppi di volontari che, condividendo i valori di Care the People ne facciano richiesta;

Le suddette attività saranno espletate mediante l'invio di volontari ed esperti e personale locale.

Ai sensi dell'art. 6 del DLgs.117/2017, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alla suddette attività di interesse generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate annualmente dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'Associazione può stipulare Convenzioni con Enti Pubblici, può beneficiare di finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, degli Enti Locali, della Comunità Europea ed in genere di Enti Pubblici.

L'Associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiale illustrativo, la comunicazione attraverso i mass-media, siti Web, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri e convegni.

ART. 6 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono diventare membri dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori d'età, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello stato, ODV, ETS o altri Enti senza scopo di lucro (secondo le normative del DLgs.117/2017) che dichiarano di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione.

Gli associati sono tenuti a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere il nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 90 (novanta) giorni sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda di ammissione è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e annotata a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare il diniego medesimo.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.



l'elenco degli associati è stilato ed aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro.

ART. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il diritto di:

1. Votare in Assemblea;
2. Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
3. Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
4. Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
5. Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
6. Esaminare i libri sociali;
7. Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
8. Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e delle relazioni del Consiglio Direttivo;
9. Partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno l'obbligo di :

1. Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
2. Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
3. Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
4. Versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto per l'approvazione e modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

La quota associativa, se prevista, non è rimborsabile in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

La qualità di Associato si perde per morte, per recesso, per decadenza o per esclusione.

Ogni Associato può recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto immediato. L'Associato recedente ha comunque l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, per l'anno in corso al momento della comunicazione del recesso ed è moralmente obbligato a portare a termine i compiti assunti nei confronti dell'Associazione. L'Associato recedente non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione.

La qualità di Associato si perde per decadenza o esclusione, ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Associazione:

- mancato versamento della quota associativa, se prevista;
- violazione delle norme etiche, statutarie o comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- interdizione, inabilitazione o condanna dell'Associato per reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa;
- condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico. Potrà essere escluso l'Associato condannato per avere causato un danno diretto o indiretto all'Associazione e qualora sia condannato per reati infamanti.

La decadenza e l'esclusione vengono pronunciate dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione o decadenza dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato entro 30 (trenta) giorni dalla delibera.


L'Associato decaduto o escluso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di decadenza o esclusione, può richiedere, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima riunione valida.

ART. 8 - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Garanti qualora deliberato dall'assemblea;
- L'Organo di Controllo al verificarsi delle condizioni di legge previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto attivo e passivo tutti coloro che sono iscritti da almeno 2 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con la quota associativa, se prevista. Ciascun Associato ha un voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre Associati.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione.

La convocazione avviene almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione mediante avviso scritto inviato per posta ordinaria, o a mezzo fax al domicilio o indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Associato al momento della propria iscrizione o in seguito variato dallo stesso con comunicazione ricettizia dell'Associazione.

L'avviso dovrà inoltre essere affisso in apposito albo presso la sede della Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

La partecipazione in Assemblea è ammessa in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

È ammesso il voto per corrispondenza o via elettronica purché sia possibile verificare l'identità del votante.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Verbalizzante.





Allegato A al Verbale di Assemblea Straordinaria degli Associati del 09 ottobre 2020

L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, pur in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti gli Associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati e vi assistano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio presso la Sede sociale o altrove, purché nel Territorio dello Stato Italiano. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo, da almeno un quinto degli associati. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili :

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Nomina il presidente dell'Associazione
- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Collegio dei Garanti e dell'Organo di Controllo se previsti;
- Determina previamente il numero dei componenti degli Organi Associativi;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi art.28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Approva il bilancio sociale, quando previsto;
- Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati regolarmente iscritti a Libro degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti in proprio o per delega.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se assunte col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o il più anziano per vita associativa; in mancanza dei predetti da persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, se necessario due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori; nel caso di legge o quanto ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un Notaio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'organizzazione, liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige l'Ordine del Giorno e le presiede; convoca, previa predisposizione dell'Ordine del Giorno, su conforme mandato del Consiglio Direttivo, le assemblee, le presiede e assicura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, può esercitare i poteri del Consiglio, salva ratifica da parte di questo entro 15 (quindici) giorni.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica (quattro anni) è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con maggioranza dei presenti.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.


ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Amministrare l'Associazione;
- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione
- Predisporre il Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, e, se ne ricorrono i presupposti di legge l'eventuale Bilancio sociale con la relazione di missione; da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica – finanziaria della gestione annuale;



- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate che concorrano ai fini istituzionali
 - Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
 - Determinare le eventuali quote annuali di partecipazione all'Associazione, nonché i termini e le modalità di versamento;
 - Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - Emanare ogni provvedimento riguardante il personale dipendente e/o i collaboratori;
 - Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - Eleggere, tra i propri membri, a maggioranza semplice, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Vice Presidente, un Consigliere Segretario e un Consigliere Tesoriere;
 - Ratificare gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza, assunti in via d'urgenza dal Presidente;
 - Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
 - Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Verbalizza, su richiesta, le Adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - Il Consigliere Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli associati e dei volontari
 - Il Consigliere Tesoriere cura la gestione della cassa dell'organizzazione e ne tiene la contabilità;



Alla carica di Consiglieri possono essere nominati unicamente gli Associati maggiorenni, ed il numero di consiglieri eleggibili va da un minimo di tre ad un massimo di sette secondo il deliberato dell'assemblea, di nomina durano in carica 4 (quattro anni) e possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, revoca e/o decadenza di un Consigliere, questi verrà sostituito dall'Associato, risultato primo dei non eletti nell'ultima votazione tenuta e che avrà accettato la carica, cooptato dallo stesso Consiglio con delibera da sottoporre all'approvazione della prima assemblea.

Il Consigliere così nominato scadrà alla scadenza naturale del Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente con almeno sette giorni di preavviso, ogni volta che Egli lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio. Il consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno.

La convocazione è fatta con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare, affisso presso la Sede dell'Associazione e inviato al Consigliere attraverso telegramma, fax o e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato attraverso le modalità suddette, almeno 48 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente; non è ammessa la partecipazione per delega. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a decretare, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:



- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consigliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si ritiene regolarmente costituita.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è "generale", pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali con facoltà di delegare i propri poteri e la firma sociale ad uno o più dei suoi componenti, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo e i Consiglieri Delegati possono rilasciare anche a terzi, nei limiti dei propri poteri, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 12 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti, eventualmente nominato, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 4 anni. I membri sono rieleggibili.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea il Collegio elegge al suo interno un Presidente.

Giudica "ex bono et aequo" relativamente alle questioni di controversie tra gli Associati e l'Associazione, in particolare in seguito a ricorsi degli Associati per esclusione o decadenza.

Il Collegio inoltre ha funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Le decisioni prese sono inappellabili.

ART. 13 - ORGANISMO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti di legge : art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti al co, 2 , art. 2397 del Codice Civile . Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, il quale deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. L'organo collegiale è composto da tre membri.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, 231, qualora applicabili;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale;
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
- esercita il controllo contabile;
- attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali;

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali e amministrative.

ART. 14 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di beni immobili, di beni mobili, di beni registrati mobili, di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

Le donazioni, i lasciti o i finanziamenti inviati per progetti specifici verranno destinati ad essi nel rispetto della volontà del soggetto erogante.

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- eventuali quote associative;
- contributi pubblici e privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- erogazioni e contributi di cittadini;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- eccedenze di bilancio
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associati.

L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 16 - BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Bilancio di Esercizio dell'associazione è annuale con decorrenza dal primo gennaio e chiusura al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo come progetto di rendiconto che viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione specifica nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet tutti gli accadimenti utili per una trasparenza delle attività e dei relativi finanziamenti ricevuti secondo le norme di legge.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tali documenti sociali e contabili, conservati presso la sede sociale o presso sedi locali amministrative, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. Gli atti associativi potranno essere pubblicati sul sito dell'Associazione nella parte riservata agli Associati.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 18 - VOLONTARI

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità ed esperienze professionali per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione. La loro attività deve essere svolta in modo personale,



spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ar volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS 3 luglio 2017, N. 117. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione stessa può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 19 – LAVORATORI e COLLABORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari; art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 20 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 21 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla

Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 22 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART: 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.


Care the People
Il presidente
Enzo Falcone

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrato in data 02/11/20 Serie 3 N. 5909
Con € ESEUTE

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
AUGELI ALDO

